

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 526

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1987

Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento di base relativo all'utilizzo del mezzo aereo da parte delle Forze armate italiane risale al regio decreto n. 645 del 1923, dove la nascente Aeronautica militare si presentava come unico organismo competente e responsabile di questo nuovo sistema d'arma.

La soluzione adottata si presentava come la più idonea ad assicurare unicità di indirizzo e di gestione rispetto ad un'arma presto rivelatasi decisiva ed onnipresente negli scenari bellici che da allora si sono concretamente prospettati.

Le esigenze di questo unitario sviluppo della difesa aerea devono considerarsi ancora valide sia dal punto di vista della scelta delle soluzioni tecniche, sia dal punto di vista dell'impiego, sia dal punto di vista dell'economia delle risorse.

Tuttavia, nonostante lo straordinario processo di innovazione tecnologica del supporto aereo da terra, continua a sussistere, per le unità della Marina militare impegnate nella protezione delle linee marittime di rifornimento al Paese, in caso di crisi, il problema di una più immediata capacità di reazione antiaerea mediante l'utilizzo di aerei imbarcati.

Si tratta cioè della previsione della possibilità per la Marina di integrare la propria specialistica capacità di difesa anche con mezzi aerei di più pronta disponibilità e direttamente commisurata a tali esigenze difensive.

Tutto questo senza incidere sulla premessa di fondo di un generale compito di coordinamento della difesa aerea nazionale da parte dell'Aeronautica militare.

D'altronde, si è già verificato un processo evolutivo che ha comportato alcuni aggiusta-

menti e modifiche ordinarie con la costituzione di un'aviazione leggera dell'Esercito; ancora più significativamente, con la creazione di una componente elicotteristica dove tutte e tre le Forze armate hanno utilizzato in forma paritaria questo versatile mezzo adattandolo alle loro esigenze specialistiche; ed infine con l'aviazione antisommergibile, che vede una partecipazione integrata di Aeronautica e Marina.

Questo disegno di legge tende a raggiungere un ulteriore più adeguato assetto ordinativo sancendo l'appartenenza organica alla Marina degli aerei eventualmente imbarcati.

Il Governo ritiene cioè opportuna una modifica ordinativa che, senza pregiudicare decisioni future e senza incidere sul pilastro fondamentale della preminenza dell'Aeronautica in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, possa consentire alla Marina di integrare e potenziare le capacità difensive e di sopravvivenza delle proprie unità.

Di qui la predisposizione del presente disegno di legge, che, modificando parzialmente la legge del 1923, di cui resta peraltro inalterata la struttura centrale di coordinamento, si caratterizza per i seguenti punti:

a) previsione della possibilità che la Marina militare possa munirsi di una componente aerea imbarcata;

b) previsione dell'appartenenza organica alla Marina militare dei relativi mezzi;

c) riaffermazione delle competenze dell'Aeronautica in fatto di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea, ivi compresi gli aerei imbarcati ove impegnati nella difesa aerea del territorio;

d) previsione della possibilità che gli aerei imbarcati, normalmente pilotati da personale della Marina, siano affidati anche a piloti dell'Aeronautica militare;

e) impedimento di ogni possibilità di duplicazione di organismi o sovrapposizione di attività, con il pericolo di creazione di una «seconda aviazione».

Il Governo confida che le proposte di miglioramento dianzi indicate, ispirate ad una

linea di semplicità e di normale sviluppo delle esigenze difensive delle nostre Forze armate, senza sovvertire principi di coordinamento oggi più che mai necessari, incontrino l'adesione delle Camere.

La modifica ordinativa proposta risulta del resto in aderenza agli obiettivi esclusivamente difensivi del nostro apparato militare: le linee di comunicazione marittime sono punti essenziali della difesa nazionale.

Sarà compito del Governo, del Parlamento e delle Forze armate stabilire quale sia la combinazione dei mezzi da impiegare a tale obiettivo e, in particolare, se sussiste la necessità tecnica e successivamente la disponibilità finanziaria per l'utilizzo di aerei imbarcati.

Quello che è fin d'ora importante delineare è l'ordinamento ottimale di collaborazione interforze tra Marina ed Aviazione, già troppo a lungo segnato da incertezze che spetta alla decisione politica sovrana del Parlamento finalmente superare.

È evidente che il provvedimento di legge, sottoposto al giudizio del Parlamento anche per rispondere ad iniziative parlamentari il cui esame è stato rinviato solo in previsione dell'iniziativa del Governo, non altera - allo stato degli atti - nessuna delle conclusioni cui giunse il Parlamento stesso in materia di incrociatore portaelicotteri «Garibaldi» e non autorizza nessuno a parlare di decisioni relative all'acquisto di aerei di un tipo o di un altro.

Il provvedimento tende a sciogliere, soprattutto, un nodo di principio giuridico-formale, cui ogni determinazione operativa dovrà essere connessa, nei tempi e nei modi opportuni, nell'ambito di una decisione rimessa - come è giusto - alla sovranità del Parlamento.

Circa la copertura finanziaria da utilizzare per gli studi propedeutici e l'eventuale acquisizione di aerei da imbarcare, l'articolo 5 fissa le relative modalità. L'eventuale successiva acquisizione di velivoli militari del nuovo tipo, così come scaturirà dagli studi di fattibilità e dalla programmazione emergente dall'articolo 4, sarà a totale carico del bilancio militare, in quanto i mezzi in parola sono alternativi di altri programmi per i quali il fabbisogno finanziario è già considerato nelle proiezioni del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per integrare le capacità di difesa delle proprie unità navali, la Marina militare può utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.

2. La Marina militare si avvale, per l'acquisizione degli aerei imbarcati e per la loro immatricolazione, nonché per il relativo supporto tecnico-logistico, delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Rimangono ferme le competenze dell'Aeronautica militare in materia di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di tutti i mezzi della difesa aerea nell'area di interesse nazionale, ivi compresi gli aerei imbarcati quando chiamati a concorrere alla difesa del territorio.

Art. 3.

1. Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, sia in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari.

2. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti.

3. Al pilotaggio degli aerei imbarcati potrà, con determinazione del Capo di Stato maggiore della Difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore dell'Aeronautica e della Marina, essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.

Art. 4.

1. La Marina militare si avvale per gli studi, le sperimentazioni e i collaudi riguardanti gli aerei destinati all'imbarco, degli organismi tecnici dell'Aeronautica militare e delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.

2. La scelta dei mezzi aerei avviene in conformità alle procedure in vigore per l'approvvigionamento degli armamenti e dei materiali destinati alla Difesa.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato per l'anno 1989 in 2.000 milioni di lire, si provvede a carico della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988.

2. Agli oneri relativi all'eventuale attuazione del conseguente programma di acquisizione di mezzi si provvede, a decorrere dall'anno 1990, a carico della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1988.

3. Annualmente in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è presentata una relazione sullo stato di attuazione degli studi e del programma di acquisizione, con la quantificazione delle relative incidenze finanziarie.